

STATUTO
"ASSOCIAZIONE REGIONALE EQUESTRE
DI PROTEZIONE CIVILE — TOSCANA- ODV"
Codice Fiscale 90028490515



Art 1 — Denominazione Caratteristiche

E' costituita, ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche una Associazione, senza fini di lucro, denominata "Associazione Regionale Equestre di Protezione Civile - Toscana - ODV", in sigla "ARPEC-TOSCANA-ODV"

L'Associazione ha sede nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) e potrà spostare la propria sede in detto Comune senza che ciò costituisca modifica statutaria

- a) è senza fini di lucro, di durata illimitata ed disciplinata dal presente Statuto
- b) è organizzata su base democratica nel rispetto delle norme del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Art. 2 — Scopi

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione si prefigge di promuovere ed incentivare, la protezione, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente attraverso interventi di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità, effettuati anche a cavallo, in zone non accessibili con altri mezzi di locomozione.

A tal fine svolgerà tutte quelle attività volte alla realizzazione dei propri scopi sociali collaborando, ove necessario, con Pubbliche Amministrazioni ed altri Enti di settore, tra cui:

- Monitoraggio e controllo del territorio finalizzato alla difesa ambientale tramite segnalazioni agli organi competenti di situazioni di degrado, inquinamento ed impedimenti sui tracciati stradali.
- Interventi di sicurezza e soccorso eseguiti a seguito di calamità , coadiuvati da organi preposti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Risorse — Risorse economiche, Patrimonio

Le risorse ed il patrimonio dell'Associazione per raggiungere i propri scopi sociali sono costituiti da:

- quote associative;
 - contributi straordinari ed erogazioni di Soci, Privati ed Enti Pubblici;
- sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri Enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

Nobili

M...

Corro

Resin

Don

Man

- Contributi di organismo internazionali;
- Donazioni e lasciti testamenti;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 — Associati

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto, e coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'accettazione o meno.

L'ammissione all'Associazione in qualità di associato impone: l'accettazione incondizionata dello Statuto, delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed il pagamento della quota associativa nonché svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di associato cessa per: mancato versamento delle quote sociali; recesso da inviarsi per lettera raccomandata; morte; espulsione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo nel caso in cui lo stesso contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

L'associato espulso può adire ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di espulsione, che delibererà nella prima assemblea utile. Il ricorso non annulla gli effetti dell'esclusione.

Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione; eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno anche il diritto di esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione.

La quota associativa non è rimborsabile, e intransmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati dell'associazione non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Nedda

U...

Corra

Rosa

Dani

M...

Art. 5 — Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo.

Sono cariche associative: Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

Art.6 — Assemblea dei Soci

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberante dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati. Ogni associato dispone di un voto

All'assemblea possono partecipare solo gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali. Ogni associato può farsi rappresentare solo da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può avere più di tre deleghe

Art. 7 - Convocazione e validità

La convocazione è fatta dal presidente mediante inoltro di mail e avviso da applicare nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve indicare: il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente almeno la maggioranza degli associati iscritti ed in regola con i pagamenti. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di associati iscritti ed in regola con i pagamenti. Le deliberazioni vengono assunte con maggioranza relativa.

Art. 8 — Modalità di svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Al Presidente, o in caso di assenza al Vicepresidente ed al segretario è demandato il compito di controllare la validità della convocazione, il numero dei presenti, il regolare svolgimento dei lavori, e provvedere alla stesura del verbale.

Art. 9 —Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- Nomina o revoca a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo
- Approva annualmente il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo.
- Approva i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo.
- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati espulsi e da coloro che non sono stati ammessi come associati.
- Redazione, modifica e revoca dei regolamenti interni tra cui quello dei lavori assembleari.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 — Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e all'atto costitutivo.
- Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la messa in liquidazione L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole dei

Nicola

Pin

Corre

Reim

Dun

Pin

tre quarti degli associati.

Art. 11 — Voto

Le espressioni di voto possono avvenire per alzata di mano o per votazione segreta. Resta comunque obbligatoria la votazione segreta per l'elezione del Consiglio Direttivo e per le altre questioni riguardanti le persone.

Art. 12 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, composto da 5 membri, è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Sono eleggibili i soci che siano in regola con i pagamenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Art. 13 — Attribuzione cariche sociali

Al termine dell'assemblea che li ha eletti, i cinque membri del consiglio direttivo dovranno autoconvocarsi per eleggere: Il Presidente, il vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo vengono svolte a titolo gratuito.

Art. 14 — Convocazioni e funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, con le stesse modalità e procedure dell'assemblea e svolge le seguenti attività:

Elegge al proprio interno, nella prima riunione, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario e delega ai consiglieri le varie competenze.

- Formula il programma dell'attività sociale
- Elabora il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea
- Provvede alla gestione dell'associazione
- Delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative
- Delibera l'istituzione di sedi associative secondarie
- Emana il regolamento interno

La riunione di consiglio è valida se interviene la metà più uno dei consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 — Il Presidente

Il presidente viene eletto dal consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

In quanto tale:

- Convoca e presiede l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle delibere
- Convoca e presiede il consiglio direttivo
- Stipula i contatti e assume impegni per l'associazione
- Apri il conto corrente intestato all'associazione
- Garantisce il rispetto delle norme sanitarie

Art. 16 — Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questo sia impossibilitato ad intervenire.

Art. 17 — Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio Consuntivo e quello Preventivo dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il 30 Aprile e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nicola

Im

Correa

Raim

Dan

Alfon

Art. 18 — Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 19 — Disposizioni Finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Lucani Stefano

Stefano Lucani

Dragone Marika

Marika Dragone

Rosini Sauro

Sauro Rosini

Carria Roberto

Roberto Carria

Nicoletti Andrea

Andrea Nicoletti

Montella Andrea

Andrea Montella



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 15 DIC 2021

N. 3212 Vol. / Serie 3

Euro ES-ATC

FADDETTO
Paola Lazzeroni